

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI NEI PERCORSI 60, 30 e 36 CFU

a.a. 2025-26

1. Riconoscimenti CFU - attività trasversali e disciplinari

Il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) nei percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU avviene nel rispetto della normativa vigente, nello specifico del DPCM 4 agosto 2023 (all.B, all.1-2-5) e delle disposizioni del DM 616/2017 per chi ha già acquisito i 24 CFU.

I criteri fondamentali per il riconoscimento dei CFU sono:

- **Coerenza con il percorso di formazione:** i CFU devono riferirsi a insegnamenti che abbiano contenuti e obiettivi compatibili con il percorso abilitante;
- **Omogeneità dei contenuti:** si verifica che i Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) degli insegnamenti di provenienza siano congruenti con quelli previsti dal piano di studi del percorso;
- **Riconoscimento proporzionale:** i CFU riconoscibili sono soggetti ai limiti stabiliti dalla normativa per ciascun percorso formativo e non possono eccedere il massimo consentito (massimo 12 CFU per PF60 e massimo 6 CFU per PF30, come da DPCM 4 agosto 2023 All.B).

Numero massimo di CFU riconoscibili

Percorso 60 CFU

Massimo 12 CFU riconoscibili per le seguenti aree disciplinari (DPCM 4 agosto 2023, All. B):

- **Discipline di area pedagogica/inclusione** (SSD: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04 – nuovi SSD PAED-01/A, PAED-01/B, PAED-02A, PAED-02/B);
- **Didattiche e metodologie disciplinari** (SSD pertinenti alla classe di concorso);
- **Competenze psico-socio-antropologiche** (SSD: M-PSI/01, M-PSI/04, SPS/08, M-DEA/01 - nuovi SSD: PSIC-01/A, PSIC-02/A, GSPS-06/A, SDEA-01/A);
- **Competenze di legislazione scolastica** (SSD: IUS/09 - nuovi SSD: GIUR-05/A);
- **Competenze linguistico-digitali** (SSD: L-LIN/12, L-FIL-LET/12, INF/01, ING-INF/05 - nuovi SSD: PAED-02/A).

N.B. Chi ha acquisito i 24 CFU (DM 616/2017) può ottenere il riconoscimento totale, ma con l'obbligo di frequenza del **PF 36 CFU (DPCM 4 agosto 2023, All.5)**.

Percorso 30 CFU

Massimo 6 CFU riconoscibili nelle aree (DPCM 4 agosto 2023, All. B):

- **Discipline di area pedagogica/inclusione** (SSD: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04 – nuovi SSD PAED-01/A, PAED-01/B, PAED-02A, PAED-02/B);
- **Didattiche e metodologie disciplinari** (SSD pertinenti alla classe di concorso);
- **Competenze psico-socio-antropologiche** (SSD: M-PSI/01, M-PSI/04, SPS/08, M-DEA/01 - nuovi SSD: PSIC-01/A, PSIC-02/A, GSPS-06/A, SDEA-01/A);
- **Competenze di legislazione scolastica** (SSD: IUS/09 - nuovi SSD: GIUR-05/A);
- **Competenze linguistico-digitali** (SSD: L-LIN/12, L-FIL-LET/12, INF/01, ING-INF/05 - nuovi SSD: PAED-02/A).

Percorso 36 CFU

Nessun riconoscimento di CFU previsto, in quanto si tratta di un percorso specifico per chi ha già conseguito i 24 CFU e dovrà integrare la formazione abilitante (DPCM 4 agosto 2023, All.5).

Discipline riconoscibili per SSD (Settori Scientifico-Disciplinari)

Il riconoscimento dei CFU (DPCM 4 agosto 2023, All. B) avviene in due fasi:

1. **Verifica della congruenza:** si confrontano gli SSD dell'insegnamento richiesto con quelli previsti nel piano di studi.
2. **Valutazione della commissione:** oltre agli SSD, vengono analizzati la denominazione dell'insegnamento e i contenuti, per verificarne l'affinità con il percorso formativo.

N.B. I CFU saranno riconosciuti solo se il loro numero è pari o superiore a quello richiesto dal piano di studi. **Non sono ammessi riconoscimenti parziali.**

Tipologia e limiti temporali dei titoli riconoscibili

Saranno riconosciuti solo i crediti acquisiti a partire dall'anno accademico 2017/2018. I crediti precedenti a questa data non saranno ritenuti validi.

I titoli devono essere certificati e riportare il codice SSD dell'insegnamento. Gli esami sostenuti devono essere stati superati con valutazione quantitativa.

Titoli riconoscibili:

- **Lezioni di Dottorato di Ricerca**, se attinenti alle discipline del percorso.
- **Crediti ottenuti nei seguenti percorsi formativi:**
 - **Scuole di Specializzazione universitarie;**
 - **Master universitari di I e II livello;**
 - **Corsi di Perfezionamento** da almeno 60 CFU;
 - **TFA sostegno;**
 - **Laurea aggiuntiva rispetto al titolo di accesso alla CDC.**

Titoli NON riconoscibili:

- **Certificazioni linguistiche e informatiche** (ad es. B2, C1, ECDL, etc.);
- **Corsi di formazione erogati da enti non universitari.**

2. Riconoscimenti CFU - Tirocini

Il numero dei crediti formativi riconosciuti, per quanto concerne le attività di tirocinio diretto e indiretto, non può essere superiore a 5 CFU per il PF60 e a 2,5 CFU per il PF30 (in questo caso relativo solo al tirocinio indiretto). I CFU riconoscibili sono soggetti ai limiti stabiliti dalla normativa per ciascun percorso formativo e non possono eccedere il massimo consentito (massimo 5 CFU per PF 60 e massimo 2,5 CFU per PF30, come da DPCM 4 agosto 2023).

Per quanto riguarda il tirocinio diretto (PF 60 CFU e PF 36 CFU) sarà riconosciuto 1 CFU per ogni anno di servizio di insegnamento prestato, a partire dall'a.s. 2019/2020, nella specifica classe di concorso e posti di sostegno del medesimo grado per almeno 180 giorni anche non continuativi nel medesimo anno scolastico o prestato dal 1° febbraio e fino a completamento delle attività di scrutinio finale (L. n. 124 del 1999, art. 11 c. 14).

Ai fini del riconoscimento dei crediti per il tirocinio indiretto sarà riconosciuto 1 CFU per attività di tirocinio indiretto svolto nel corso di specializzazione per il sostegno per la scuola secondaria di I e II grado.